



COMUNE DI FIUME VENETO
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
SUL SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 30.07.2012

IL PRESIDENTE
Luca CRESTAN

IL SEGRETARIO
Dr. Arturo CAPPELLO

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Fiume Veneto e gli Enti pubblici, privati, associazioni, società ecc. in merito all'esecuzione di lavori che riguardano il demanio ed il patrimonio comunale destinato a strade, a verde e ad uso pubblico, al fine di armonizzare gli interventi stessi con gli interessi connessi alla gestione degli ambiti pubblici ed alla relativa attività manutentiva.
2. In particolare vengono regolamentati i rapporti per la realizzazione di impianti di distribuzione (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica ecc.).
3. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico ed un trasparente rapporto tra l'Amministrazione ed i soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite l'enunciazione di regole procedurali.
4. Vengono inoltre descritte e regolamentate le operazioni necessarie all'esecuzione di manomissione del suolo pubblico da parte del gestore affidatario del servizio idrico integrato.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni i cittadini e chiunque altro intenda intervenire per qualsiasi ragione su aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, è tenuto a presentare al Comune domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti.
2. Il soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato sarà tenuto a rispettare le modalità e gli obblighi previsti dal presente Regolamento ed in particolare le singole deroghe disposte dall' articolo 19.
3. Le domande per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori e/o concessioni di occupazione al suolo pubblico, relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, saranno predisposte secondo lo schema del modello di domanda allegato in calce al presente regolamento (Modello 1), in bollo ed indirizzate all'Area LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio di Fiume Veneto, e corredate dai seguenti elaborati in duplice copia:
 - relazione tecnico - descrittiva dell'intervento;
 - parere degli Enti/Società che gestiscono i sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento;
 - corografia in scala 1:5000 con evidenziata la zona oggetto dell'intervento;
 - estratto planimetrico catastale in scala 1:2.000 o 1:1000;
 - copia della planimetria dell'intervento in scala adeguata (non superiore ad 1:200) con indicato:
 - dimensioni della carreggiata e delle pertinenze stradali per il tratto di strada interessato dai lavori,
 - in nero le distanze rispetto all'asse della strada del tracciato della rete esistente,
 - in rosso le esatte dimensioni ed il posizionamento della rottura del manto stradale,
 - eventuali pozzetti e chiusini (caratteristiche, dimensioni e posizione).
 - sezione/i tipo della carreggiata stradale e dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata, riportante la dimensione altimetrica della posa della tubazione rispetto alla quota dell'asfalto (minimo scala 1:100);
 - sezione/i tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento ed il ripristino del manto superiore, in conformità alle prescrizioni tecniche facenti parte del vigente Regolamento Comunale (o prescrizioni allegate imposte da altri Enti proprietari);
 - eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa interessare l'intervento;
 - preventivo di spesa sui costi relativi all'apertura, la chiusura e sistemazione definitiva dello scavo effettuato (computo metrico estimativo), ai fini del calcolo dell'importo cauzionale;
 - eventuale documentazione fotografica a corredo degli elaborati;
 - n°1 marca da bollo (del valore vigente alla data del rilascio della concessione);
 - n°1 ricevuta del deposito cauzionale previsto dal Regolamento Comunale;

- n°1 ricevuta diritti di segreteria da versare presso l'economista comunale.
- 4. Qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori, o particolari limitazioni alla circolazione stradale, la domanda per il relativo provvedimento dovrà essere presentata all'Ufficio Polizia Municipale con un minimo di 10 giorni lavorativi d'anticipo.

Art. 3 – Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, sarà consentita con le limitazioni stabilite dal D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni ed in base alle disposizioni stabilite dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"; con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione rilasciata.
2. In relazione all'art. 28 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", il concessionario è obbligato, a semplice richiesta del Comune, nei tempi da questa stabiliti e/o concordati, senza diritto ad alcuna indennità, compenso o risarcimento, a spostare, modificare o rimuovere gli impianti collocati nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di lavori, opere, modificazioni della sede stradale e/o sue pertinenze e comunque per ogni altra motivata ragione di interesse pubblico sopraggiunto, dichiarato con apposito atto.
3. Saranno a totale carico del soggetto attuatore tutte le eventuali maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per l'autorizzazione e/o della concessione rilasciata.
4. Qualora l'Amministrazione comunale provveda alla costruzione o messa a disposizione di propri cunicoli o cavidotto sotterranei per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, potrà imporre al Concessionario, oltre al canone determinato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, un contributo una tantum delle spese di costruzione dei manufatti, fissato nella misura del 50 per cento (50%) del valore delle medesime.
5. L'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a propria spesa, le condutture, i cavi e gli impianti nei cunicoli o cavidotto sotterranei di sua costruzione.
6. Sono altresì a carico del Concessionario del Pubblico Servizio gli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale per spese relative a sopralluoghi, verifiche, controlli e collaudi, effettuati in relazione agli interventi autorizzati, da stabilirsi con separato regolamento o in mancanza di questo con specifica delibera della Giunta Comunale.

Art. 4 – Conferenze dei servizi

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ogniqualvolta si presentasse la necessità, il Responsabile dell'Area preposto al rilascio dell'Autorizzazione e/o della concessione, indice una conferenza dei servizi invitando gli uffici, gli enti e le aziende concessionarie interessate.
2. Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 - Autorizzazione e tempi di esecuzione

1. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sul del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro i termini prescritti dalla normativa vigente in materia con espresso richiamo all'osservanza tassativa delle eventuali prescrizioni.
2. L'autorizzazione avrà validità un anno dal rilascio.
3. Entro tale periodo (un anno) i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo.
4. L'autorizzazione o la concessione rilasciata non dà luogo ad alcun diritto per l'apertura di nuovi cantieri e/o depositi lungo la strada e le sue pertinenze: essi devono essere esplicitamente autorizzati o concessi in seguito alla produzione di una nuova istanza.
5. La concessione, rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ha la durata di anni 29.

6. Il Comune non concede, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale, o di marciapiedi, appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno due (2) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione fatte salve comprovate ed urgenti esigenze tecnico sanitarie.
7. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica od urgenza.

Art. 6 - Deposito cauzionale

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.
2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:
 - **pavimentazione in conglomerato bituminoso cemento** in base al computo metrico presentato dal richiedente utilizzando i prezzi unitari di cui al prezziario Regionale per le opere pubbliche calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 commi 1.1 e 1.2;
 - **pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento** in base al computo metrico presentato dal richiedente utilizzando i prezzi unitari di cui al prezziario Regionale per le opere pubbliche - Resta stabilito In **Euro 200,00** l'importo minimo della cauzione.
3. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.
4. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 16 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva esecuzione e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a norma di legge.
5. Per gli Enti Pubblici il Deposito Cauzionale potrà essere sostituito da impegno scritto solo per dimostrata impossibilità derivante da particolari norme e regolamenti.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato, semprechè non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo.
7. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.
8. Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 7 - Obblighi del richiedente

1. Nel corso dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, la ditta esecutrice degli interventi è responsabile della circolazione: è tenuta, di conseguenza, ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare incidenti, e ad osservare tutte le disposizioni di legge ed il particolare quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo). La Ditta esecutrice dovrà adottare anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i. restando a carico del titolare dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico ogni responsabilità a riguardo.

Art. 7 bis - Circolazione stradale, provvedimenti e

segnalamento

Per la messa in opera e mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea si applica il D.Lgs. n.285/92, il D.P.R. n. 495/92 ed in particolare il D.M. 10.07.2002, con gli schemi di segnalamento ivi previsti. In particolare nella posa in opera della segnaletica temporanea occorre attenersi ai principi di adattamento, coerenza, credibilità, visibilità e leggibilità.

Il posizionamento di segnali di prescrizione deve essere oggetto di un provvedimento adottato dall'autorità competente, salvo casi di urgenza e motivato pericolo.

Ove i lavori interessino la sede stradale, limitando e/o modificando la circolazione veicolare, la ditta esecutrice o incaricata dovrà previamente presentare domanda agli Uffici Comunali competenti, individuati nella Polizia Locale, per l'adozione di provvedimento di regolamentazione della circolazione veicolare (quale sospensione temporanea della circolazione, senso unico alternato, senso unico di marcia).

L'istanza di adozione di provvedimento di temporanea disciplina della circolazione veicolare dovrà essere presentata con congruo anticipo, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'intervento, fatte salve le eventuali acquisizioni di nulla-osta e/o pareri di Enti od uffici preposti nonché le integrazioni istruttorie.

L'istanza di adozione di provvedimento di temporanea disciplina della circolazione veicolare, dovrà essere presentata in bollo e corredata dalla seguente documentazione a firma di un soggetto responsabile per la ditta, potendo utilizzare la medesima documentazione prevista per il rilascio di autorizzazione alla manomissione del suolo, in particolare:

- Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
- Planimetria in scala 1:5.000 con evidenziata la zona dell'intervento;
- Estratto planimetrico catastale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
- Planimetria dell'intervento in scala adeguata (1:200) indicante le dimensioni della carreggiata e delle pertinenze stradali per il tratto di strada interessato dai lavori, nonché l'area della carreggiata oggetto del cantiere;
- Planimetria indicante lo schema segnaletico temporaneo da collocare per la disciplina della circolazione veicolare, il segnalamento del cantiere, eventuali deviazioni. Tale planimetria contenente le deviazioni, dovrà essere oggetto di preventivo assenso formale, mediante visto o timbro, dell'Azienda di Trasporto Pubblico Locale (ATAP) o altre interessate;
- Copia dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, da produrre anche successivamente, comunque non oltre il momento della consegna dell'ordinanza.

Per i lavori che non si protraggono oltre le quarantotto ore, e comunque non richiedono la sospensione totale della circolazione veicolare, la ditta esecutrice o incaricata può eseguire i lavori stradali, nel rispetto delle autorizzazioni alla manomissione o all'intervento ottenuti, osservando gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle norme vigenti ed in particolare dal richiamato il D.M. 10.07.2002, e tutte le cautele per la sicurezza della circolazione, previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale ed Ufficio Patrimonio.

Nel caso di incidente stradale o calamità naturale od altri eventi di forza maggiore, gli organi intervenuti o la ditta preposta procedono agli interventi ed ai lavori necessari ed urgenti, anche in forza dell'art. 38 e 43 D.Lgs. n.285/92, provvedendo all'apposizione della segnaletica temporanea e di deviazione, anche se le attività si protraggono oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 8 – Comunicazioni d'inizio e fine lavori

1. La denuncia di inizio lavori deve pervenire all'Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Polizia Municipale Comunale, quarantotto ore prima dell'intervento anche via fax, e devono contenere il nome del responsabile di cantiere con un suo numero di telefono fisso o cellulare che lo renda immediatamente reperibile.
2. Eventuali varianti in corso d'opera degli interventi autorizzati dovranno essere documentate da copia della perizia suppletiva di variante con allegato un elaborato grafico riportante le modifiche apportate a firma di un tecnico abilitato da presentare all'Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio comunale e dovrà essere adeguata la cauzione fidejussione.

3. Al termine dell'intervento realizzato su sede stradale deve pervenire all'Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio Comunale la denuncia di fine lavori.
4. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori devono pervenire all'Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio Comunale gli elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, riportanti l'esatta ubicazione sia planimetrica che altimetrica della linea dei sottoservizi così come realizzata.
5. All'elaborato grafico dovrà essere allegato il modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo 2), a firma del legale rappresentante del concessionario del sottoservizio corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario, attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento rilasciato dall'ufficio Gestione Rete Stradale.
6. Nei quadri economici dei progetti di lavori su sedi stradali, i concessionari dovranno prevedere un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, in particolare dei mezzi di pubblico trasporto extra urbano, così come previsto dall'art. 9 comma 14 della L.R. 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici".

Art. 9 – Termine dei lavori

1. I lavori devono essere effettuati entro il periodo indicato nell'atto di autorizzazione, cercando di ridurre al minimo il disagio arrecato alla collettività.
2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.
3. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare idonea domanda di rinnovo.
4. Il rinnovo può essere chiesto una sola volta.

Art. 10 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo fresatura della pavimentazione bituminata, o con taglio dell'asfalto eseguito con mezzi idonei.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto d'autorizzazione e/o nell'ordinanza ove necessaria.
3. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in luogo autorizzato.
4. Le opere e gli impianti devono essere realizzati in modo da interessare il meno possibile la sede stradale, osservando le norme prescritte dal Codice della Strada per l'apertura e la tenuta dei cantieri stradali, e collocando la segnaletica prescritta dagli art.li dal 34 al 43 del D.P.R. 495/1992.
5. La tubazione deve essere collocata ad una profondità di almeno m. 1,00 misurata tra il piano stradale e l'estradosso superiore della tubazione stessa.
6. Qualora per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento la dimensione altimetrica prescritta non possa essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ente proprietario della strada ed approvata dallo stesso.
7. Superiormente al cavidotto, o altra condotta, deve essere posizionato un nastro segnaletico del tipo "VEDO" con la dicitura riportante la tipologia dell'opera.
8. I pozzetti d'ispezione e relativi chiusini devono essere dimensionati per carichi di 1^a categoria, essere in quota e perfettamente raccordati alla superficie stradale mediante l'impiego di malte pre-miscelate ad alta resistenza, presa rapida e anti-ritiro, con particolare attenzione al coronamento dei chiusini stessi.
9. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

10. Il riempimento degli scavi, in caso di allacciamento o attraversamento stradale sotterraneo con taglio della sede stradale, deve essere immediato e con esclusivo utilizzo di misto granulare vagliato (misto cementato) proveniente da cava, cementato con cemento tipo R325 in ragione di 70 Kg/mc, con spessore minimo di 70cm, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento di appropriata granulometria ed adeguatamente costipato con mezzi meccanici, Per interventi minori, potrà essere eseguito un riempimento con materiale cementizio tipo magrone, in ragione di 70 Kg/mc.
11. Il riempimento degli scavi, in caso di allacciamento o attraversamento stradale sotterraneo con taglio della sede stradale non asfaltata, deve essere immediatamente eseguito con materiali idonei debitamente costipati, e le pertinenze stradali devono essere perfettamente ripristinate; lo strato in superficie deve essere rifatto con materiale terroso o ghiaioso a seconda dello stato di fatto prima dell'intervento.
12. A salvaguardia del patrimonio comunale, in caso di particolari circostanze e qualora lo stato e le condizioni dei luoghi lo consentano, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, per la posa di condutture, in sostituzione dello scavo a cielo aperto, l'utilizzo di tecnologie alternative, quali ad esempio la perforazione direzionale, la perforazione guidata, la trivellazione controllata, ecc.
13. Gli attraversamenti stradali in sotterraneo mediante perforazione orizzontale devono essere realizzati nel corpo stradale e devono assorbire le sollecitazioni del traffico stradale. Devono essere eseguiti senza manomissione del fondo asfaltato, posizionando la macchina operatrice lungo le pertinenze stradali non asfaltate o in proprietà privata; il riempimento degli scavi deve essere immediatamente effettuato con materiali idonei ben costipati, e le pertinenze stradali perfettamente ripristinate. In caso di necessità, a salvaguardia della sicurezza, si dovrà provvedere alle eventuali ricariche delle pertinenze stradali. Gli allacciamenti ed i pozzetti d'ispezione delle reti tecnologiche dovranno essere realizzati fuori dalla carreggiata nelle pertinenze stradali o sui marciapiedi. La profondità minima, rispetto al piano stradale dell'estradosso dei manufatti degli attraversamenti sotterranei non potrà essere inferiore ad 1 m.

Art. 11 – Ripristini stradali

1. di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

 - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
 - strato di base in misto di fiume bitumato (tondisco) ovvero conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
 - fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
 - manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm.3;
 - giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido;
 - rifacimento della segnaletica orizzontale definitiva entro e non oltre quindici giorni dal termine dei lavori concessi.

In ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre sei mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio.
- 1.1 ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:
 - Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);
 - Nel caso di attraversamento sia totale che parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2, 3, 4, 6);
 - Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5 (fig. 5).

1.2 ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig.7);
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (fig. 8, 10);
- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
- Nel caso di scavi longitudinali e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 5 di lunghezza sull'altra corsia (fig. 11, 13);
- Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12);
- Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14).

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio.

2. di pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento:

2.1 Rifacimento di strade:

- Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale dovrà essere trasportato e depositato in luoghi di proprietà del concessionario;
- Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura;
- Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che sarà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, non oltre due mesi, con la pavimentazione prevista;
- Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale sarà successivamente posata la pavimentazione. Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente;
- Il ripristino di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.

2.2 Rifacimento di marciapiedi:

- Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere positivo da parte dell'Ufficio LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio;
- Nel caso fossero previsti, sullo stesso marciapiede diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva;
- Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Ditte che eseguiranno i lavori di scavo;
- Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

- 3 di pavimentazioni non asfaltate:
 - Il riempimento dello scavo deve essere immediatamente eseguito con materiali idonei costipati, e le pertinenze stradali devono essere perfettamente ripristinate; lo strato deve essere rifatto con materiale terroso, se in presenza di ciglio erboso;
 - In presenza di fossato di guardia stradale la tubazione dovrà essere protetta mediante calottatura e dovrà essere debitamente interrata rispetto al fondo del fossato stesso al fine di permettere la sua ricalibratura e pulizia;
 - L'area oggetto di scavo dovrà essere adeguatamente sistemata anche con il prelievo di eventuali ciottoli al fine di permettere un sicuro ed agevole sfalcio delle pertinenze stradali sull'arginello erboso e sui fossati di guardia laterali alla strada;
 - In caso di necessità, a salvaguardia della sicurezza stradale, si dovrà provvedere alle eventuali ricariche della banchina e delle pertinenze stradali.
- 4 di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.):
Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.
- 5 di pozzetti, chiusini, ecc.:
I pozzetti chiusini, ecc., di altri servizi, l'impresa esecutrice è tenuta a portare anch'essi a livello della sede stradale.

Art. 12 – Manutenzioni stradali dopo i ripristini

1. La manutenzione della pavimentazione stradale ripristinata, a seguito di posa di condotte tecnologiche e delle relative opere accessorie, costituenti oggetto della presente concessione, è sempre a carico del concessionario, il quale è tenuto ad eseguirla tempestivamente, qualora sussistano condizioni di pericolo per la circolazione, previo semplice comunicazione telefax da parte del competente ufficio Comunale.
2. Il concessionario è tenuto ad effettuare interventi di manutenzione delle opere in tutte le circostanze in cui il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di tutela del demanio stradale, lo reputi indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione; in tal caso il titolare della concessione è tenuto a provvedervi, in seguito a semplice invito dell'Amministrazione Comunale, con le modalità e nei termini prescritti dal competente ufficio. L'inottemperanza a tali disposizioni implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di risarcimento di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale ed ai cittadini per la mancata manutenzione.
3. Nel caso di cedimenti, si dovrà procedere ad una successiva ricarica con conglomerato bituminoso idoneo per riportare il livello della pavimentazione a quello preesistente, e ad un'ulteriore fresatura, nella misura necessaria, seguita dall'immediata stesura di un tappeto d'usura dello spessore di 3 cm; qualora i cedimenti siano determinati da materiale di riempimento non conforme alle prescrizioni impartite, quest'ultimo dovrà essere sostituito in ottemperanza alle stesse.
4. Il concessionario è tenuto alla manutenzione dell'opera concessa e realizzata nel corpo stradale, o nelle sue pertinenze, per tutto il periodo di durata della concessione.

Art. 13 – Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - a) ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - b) privo di sassi e detriti in genere che possano intralciare la conformazione a prato;
 - c) ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
2. Resta a carico della Ditta autorizzata l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale e parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'esportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico della Ditta autorizzata l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'assenza, chiedendo, il caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'assenza.
7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, la Ditta autorizzata dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 14 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sottoindicate prescrizioni:
 - a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
 - b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a Mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro;
 - c) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta;
 - d) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di Mt. 2 x 2, per essenze di grande sviluppo, e Mt. 1,5 x 1,5, per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti a) e b);
 - e) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini;
 - f) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo;
 - g) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
 - h) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto; libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).
 - i) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. saranno successivamente addebitati a seconda degli interventi di ripristino necessari. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

- j) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 15 - Accertamento della regolare esecuzione

1. Ad ultimazione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà richiedere per iscritto all'Area LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio un sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi.
2. Al riguardo sarà redatto e controfirmato dal tecnico comunale un certificato di regolare esecuzione dei lavori, che sarà emesso entro trenta giorni dalla data di richiesta.
3. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni il collaudatore potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino.
4. Nel caso della mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità della autorizzazione (un anno) il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale.

Art. 16 - Interventi urgenti

1. Per soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di lavori di pronto intervento, o somma urgenza, il richiedente potrà dare corso all'esecuzione dell'intervento, previa immediata comunicazione dell'inizio lavori all'Ufficio di Polizia Locale nel rispetto dell'art.7bis per le eventuali implicazioni relative alla regolazione del traffico, nonché all'Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio Comunale, a mezzo di comunicazione scritta, fax, telegramma, o trasmissione telematica assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danno a persone e/o cose. Il richiedente, in detti casi, è tenuto in ogni modo a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, entro 10 giorni dalla comunicazione.
2. Il Comune di Fiume Veneto, si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare, nel caso, tutti gli opportuni provvedimenti.
3. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale.

Art. 17 - Obblighi del titolare della autorizzazione

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile, in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati, da effettuarsi sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti sul suolo pubblico e più in generale inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente, essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.
3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al soggetto autorizzato.
4. Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione

Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) Il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Disciplinare tecnico – segnalamento dei lavori stradali, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 10.07.2002;
 - d) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia;
 - e) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.
 - f) Il D.Lgs 81/08 e s.m.i.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ulteriori prescrizioni in fase di lavoro, per fronteggiare situazioni eccezionali e per tutelare la pubblica incolumità e/o la proprietà pubblica.
3. Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, linee telefoniche, ecc.
4. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale) che interessano la pavimentazione stradale, l'Area LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio, potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione a quanto previsto all'articolo 11 commi 1.1 e 1.2 fermo restando il versamento di Euro 7,50 al metro quadrato per mancato ripristino con svincolo della cauzione contestualmente al pagamento.

ART. 19 – Modalità di presentazione della domanda e procedure ordinarie e straordinarie da seguire da parte del gestore affidatario del servizio idrico integrato

1. Il presente articolo ha lo scopo di descrivere e regolamentare nel dettaglio le operazioni necessarie all'esecuzione di interventi di manomissione del suolo pubblico comunale, necessari per lo svolgimento di nuovi interventi o interventi manutentivi da eseguirsi sulle reti dell'acquedotto, fognatura e depurazione a cura del gestore affidatario del servizio idrico integrato. Per il procedimento relativo ai tagli strada da effettuarsi sulle strade provinciali o statali si fa riferimento alle prescrizioni emanate dagli Enti preposti al controllo e gestione delle stesse.

- 1.1 Per attività programmate di manutenzione, modifica di allacciamenti esistenti o esecuzione di nuovi allacciamenti inerenti il servizio idrico integrato che implicano la manomissione del suolo pubblico, il gestore affidatario del servizio idrico integrato inoltra specifica richiesta in bollo agli Uffici Comunali competenti, l'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dall'intervento;
 - motivo sintetico della manomissione;
 - periodo in cui avverranno i lavori;
 - impresa esecutrice dei lavori e relativi ripristini;
 - progettista e direttore dei lavori o responsabile del cantiere;
 - corografia in scala 1:5.000 per l'individuazione della zona di intervento;
 - individuazione dell'intervento su C.T.R. ed eventuali altri idonei supporti informatici;
 - ricevuta di attestazione di pagamento dei diritti di segreteria;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata dagli interventi;
 - attestazione di assunzione di responsabilità per la regolare esecuzione, corretto ripristino e fatti salvi i diritti di terzi;
- 1.2 In via transitoria, per le attività di adeguamento e messa a norma degli allacciamento utenza esistenti, in caso di manomissione di suolo pubblico e/o installazione del pozzetto contatore

all'interno di marciapiedi, per quanto possibile dovrà essere presentata un'unica istanza per più interventi, con i seguenti allegati:

- Planimetria in scala 1:1000 con l'individuazione delle aree soggette a lavorazioni,
- Tabella riassuntiva contenente i dati identificativi (Nominativo dell'utenza, località via ed eventuale numero civico, indicazione dei lavori).

A lavori ultimati dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Tabella riassuntiva aggiornata a consuntivo,
- Planimetria scala 1:200 con l'esatta ubicazione dei punti d'intervento,
- Documentazione fotografica.

- 1.3 Il Responsabile del settore interessato dell'Amministrazione Comunale, valutato il caso, ai sensi del presente regolamento rilascerà apposita autorizzazione che non sarà trasmissibile per alcun titolo. Eventuali modifiche delle opere assentite dovranno essere procedute da una nuova richiesta di autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente. L'autorizzazione avrà validità di un anno (prorogabile per un ulteriore anno per comprovati motivi) dalla data di rilascio . Restano sempre salvi i diritti di terzi. I diritti di segreteria verranno stabiliti da successivo atto giuntale.
- 1.4 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le norme prescritte dal presente Regolamento per l'esecuzione/ripristino dei lavori, il gestore affidatario del servizio idrico integrato effettuerà, mediante polizza fideiussoria, un deposito a favore del Comune di Fiume Veneto di Euro 5.000,00.
- 1.5 Per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate le prescrizioni e gli adempimenti del D.Lgs 30.04.1992 nr. 285 (nuovo codice della strada), del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e del D.Lgs. 09.04.2008 nr.81 e s.m.i, restando a carico del gestore affidatario del servizio idrico integrato ogni responsabilità a riguardo. Eventuali ordinanze necessarie alla esecuzioni dei lavori come limitazioni temporanee della circolazione dovranno essere richieste con congruo anticipo (minimo dieci giorni lavorativi) ai competenti Uffici Comunali nel rispetto dell'art.7.bis. Restano salvi gli obblighi relativi all'inizio e fine lavori. Le violazioni alle autorizzazioni comunali o alle normative di settore e in particolare a quanto previsto dal D.Lgs 30.04.1992 nr.285 saranno soggette alle previste sanzioni amministrative.
- 1.6 Nel rispetto della pubblica incolumità e del pubblico transito ai sensi del D.Lgs 30.04.1992 nr. 285 (nuovo codice della strada), del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e del D.Lgs. 09.04.2008 nr.81 e s.m.i, eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti, interventi di scavo per riparazioni di perdite, ripristini dello stato dei luoghi a seguito di cedimenti, interventi di video ispezioni di tratti di rete, interventi di ricerca perdita o spurgo e, comunque, per causa di forza maggiore che possono interferire sulla continuità del servizio di erogazione dell'acqua potabile, di collettamento e di depurazione dei reflui, sulla salute e sicurezza dei passanti/cittadini e sulle condizioni di igiene o le condizioni ambientali, possono intraprendersi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione dei lavori all'Ufficio di Polizia Locale e per conoscenza all'Ufficio Patrimonio e Ufficio Ambiente, contenente l'inizio di tali lavori per i controlli di competenza e l'attestazione delle circostanze sopraindicate, nel rispetto dell'art.7 bis. La comunicazione dovrà essere effettuata possibilmente prima dell'intervento ed in caso di impossibilità entro il più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore.
- 1.7 Le modalità di esecuzione e di ripristino dei lavori sono quelle stabilite dal presente Regolamento agli articoli 10-11-12-13-14.

Art. 20 – Occupazione temporanea di suolo pubblico per particolari interventi per un periodo non superiore a 6 ore.

1. l'occupazione temporanea di suolo pubblico per potatura alberi, trasloco, e fornitura combustibili per impianti di riscaldamento è consentita, previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Patrimonio quando si prevede una durata dell'occupazione non superiore alle sei ore e non venga modificata la circolazione veicolare.

2. Nel caso l'occupazione superi le sei ore è necessario richiedere la concessione di suolo pubblico. La comunicazione va presentata dall'impresa o ditta che per l'esecuzione di lavori/forniture ha necessità di occupare suolo pubblico.

3. Alla comunicazione di cui al comma 1. dovrà essere allegata fotocopia della carta d'identità del richiedente, la dichiarazione che non ci sono alternative possibili per l'occupazione in oggetto, la dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che si è responsabili di qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi e di avere l'obbligo di riparare i danni eventuali causati dall'occupazione, un disegno illustrativo dello stato di fatto le dimensioni della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. Dovrà essere dichiarata la conoscenza e la volontà di sottostare alle condizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione di lavori su suolo pubblico, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs 30.04.1992 nr. 285 (nuovo codice della strada), del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e D.Lgs. 09.04.2008 nr.81 e s.m.i. Dovrà essere inoltre specificata l'eventuale necessità di occupazione di parcheggi pubblici, fermate autobus, ecc. In questo ultimo caso dovrà essere richiesta al competente Ufficio Comunale ordinanza di divieto di sosta. In tale ultimo caso dovrà essere presentata istanza con idonea planimetria in marca da bollo almeno venti giorni prima, al competente Ufficio Comunale per l'adozione di ordinanza di divieto. Resteranno a carico del richiedente gli adempimenti connessi alla collocazione di segnaletica e ad eventuali avvisi.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, come previsto dalla normativa vigente, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, è inviata:
 - ai consiglieri comunali e agli assessori;
 - ai responsabili dei servizi comunali;
 - agli Enti e/o Ditte proprietari dei sottoservizi;
 - a tutti i richiedenti di autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico;
 - agli ordini degli architetti, geometri ed ingegneri provinciali.

Art. 22 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Al Comune di Fiume Veneto
Area LL.PP Manutenzioni Patrimonio
Via C. Ricchieri n°1
33080 FIUME VENETO (PN)

OGGETTO: domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione e/o concessione esecuzione di interventi di manomissione del suolo pubblico.

Il Sottoscritto _____

nato a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n° _____

telefono n° _____ Codice fiscale _____

nella sua qualità di (1) _____

con la presente istanza

CHIEDE

alla S.V. il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico e concessione

alla posa di _____

in via _____ n° _____.

A tal uopo specifica che:

- 1) i lavori avranno inizio il giorno _____ e gli stessi avranno una durata di giorni _____ naturali, consecutivi e quindi avranno termine il giorno _____;
- 2) il cantiere si estenderà per _____ ed avrà le seguenti dimensioni massime d'ingombro (ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare) _____;
- 3) gli Enti, società concessionari di pubblici servizi ai quali è stato segnalato o chiesta debita autorizzazione per il presente intervento, sono i seguenti:
_____;
- 4) non sono stati presi accordi preventivi con i seguenti soggetti _____;
- 5) il referente della pratica è il Sig. _____
con sede in via _____ n° _____ Città _____
Telefono _____ Cellulare _____
Fax _____ e-mail _____
- 6) L'Impresa che realizzerà l'intervento è _____
Con sede in Via _____ n° _____ Città _____
Telefono _____ Fax _____

Il Direttore Tecnico responsabile dell'impresa del cantiere è il Sig. _____;

- 7) Il sottoscritto dichiara inoltre che la Società richiedente _____ si assume ogni responsabilità per danni causati durante e a seguito dei lavori della presente domanda, nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati tenendo in tali casi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- 8) E' / Non è necessario limitare o sospendere il transito viario; (in caso di chiusura della carreggiata o dell'intera Via ottenute le debite autorizzazioni si dovrà comunicare almeno 15 giorni prima tale necessità al Comando di Polizia Municipale il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori).

Si allega alla presente **in duplice copia** ed a firma di un tecnico abilitato:

- relazione tecnico - descrittiva dell'intervento;
 - parere degli Enti/Società che gestiscono i sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento;
 - corografia in scala 1:5000 con evidenziata la zona oggetto dell'intervento;
 - estratto planimetrico catastale in scala 1:2.000;
 - copia della planimetria dell'intervento in scala adeguata (non superiore ad 1:200) con indicato:
 - a. dimensioni della carreggiata e delle pertinenze stradali per il tratto di strada interessato dai lavori,
 - b. in nero le distanze rispetto all'asse della strada del tracciato della rete esistente,
 - c. in rosso le esatte dimensioni ed il posizionamento della rottura del manto stradale,
 - d. eventuali pozzetti e chiusini (caratteristiche, dimensioni e posizione).
 - sezione/i tipo della carreggiata stradale e dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata, riportante la dimensione altimetrica della posa della tubazione rispetto alla quota dell'asfalto;
 - sezione/i tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento ed il ripristino del manto superiore, in conformità alle prescrizioni tecniche facenti parte del vigente Regolamento Comunale (o prescrizioni allegate imposte da altri Enti proprietari);
 - eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa interessare l'intervento;
 - preventivo di spesa sui costi relativi all'apertura, la chiusura e sistemazione definitiva dello scavo effettuato (computo metrico estimativo), ai fini del calcolo dell'importo cauzionale;
 - eventuale documentazione fotografica a corredo degli elaborati;
- Si allega inoltre:
- n°1 marca da bollo (del valore vigente alla data del rilascio della concessione);
 - n°1 ricevuta del deposito cauzionale previsto dal Regolamento Comunale;
 - n°1 ricevuta diritti di segreteria da versare presso l'economista comunale.

Distinti saluti,

_____, li

FIRMA

Modello 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Lavori di _____

Strada comunale denominata _____ n° _____

Autorizzazione del Comune di Fiume Veneto pratica n° _____ protocollo n° _____

del _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

residente in Via _____ n° _____ Telefono _____

in qualità di legale rappresentante della società _____

avente sede legale a _____ via _____ n° _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- Che l'intervento in oggetto è stato realizzato in conformità al progetto presentato al Comune di Fiume Veneto;
- Che l'intervento in oggetto è stato realizzato a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite dall'Ente proprietario della strada contenute nel provvedimento autorizzativo o nelle successive modifiche dello stesso;

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si fa presente che il Servizio Gestione Amministrativa Lavori Pubblici del Comune può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di realizzazione di opere e lavori pubblici e per finalità strettamente connesse, che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio, che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiume Veneto, responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio: Bravin arch. Roberto.

(luogo e data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o **inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.**